



COMUNE DI MASER

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

E PER

L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

approvato con delibera del Commisario Straordinario, nr. 20 del 24 FEB. 1999

Sommario

<i>Art. 1 Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici</i>	0
<i>Art. 2 Oggetto del canone</i>	1
<i>Art. 3 Definizione di occupazione</i>	1
<i>Art. 4 Soggetti attivi e passivi</i>	1
<i>Art. 5 Criteri per la determinazione delle tariffe</i>	1
<i>Art. 6 Tariffa base</i>	1
<i>Art. 7 Classificazione delle aree</i>	2
<i>Art. 8 Esclusione dall'applicazione del canone</i>	2
<i>Art. 9 Determinazione della superficie soggetta al canone</i>	3
<i>Art. 10 Occupazioni permanenti</i>	3
<i>Art. 11 Occupazioni temporanee</i>	3
<i>Art. 12 Occupazioni abusive</i>	3
<i>Art. 13 Autorizzazione all'occupazione</i>	4
<i>Art. 14 Accessi carrai</i>	4
<i>Art. 15 Aziende erogatrici di pubblici servizi</i>	4
<i>Art. 16 Aree destinate a parcheggio dal Comune</i>	4
<i>Art. 17 Funzionario responsabile</i>	4
<i>Art. 18 Domande di concessione</i>	4
<i>Art. 19 Concessione</i>	5
<i>Art. 20 Registro delle concessioni</i>	6
<i>Art. 21 Alterazione e manomissione del suolo</i>	6
<i>Art. 22 Versamento del canone</i>	6
<i>Art. 23 Revoca della concessione</i>	7
<i>Art. 24 Sanzioni amministrative pecuniarie</i>	7
<i>Art. 25 Norme finali</i>	7
<i>Art. 26 Norme transitorie</i>	7
ALLEGATO "A"	8
Tariffa base	8
Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici (come da allegata planimetria)	8
Valore economico della disponibilità dell'area	8
Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività	8
Occupazioni con cavi, condutture e impianti	9
PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO	9

ART. 1

Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio e l'applicazione del relativo canone.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3

Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 5

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del trentacinque per cento (35%).
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto sarà di lire 5.000, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 6

Tariffa base

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in lire sessantamila (60.000) a metro quadrato, all'anno, per le

occupazioni permanenti e in lire duemila (2.000) a metro quadrato, per giorno, per le occupazioni temporanee.

2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene adottata, salvo diversa previsione normativa.
4. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 7

Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in quattro categorie, secondo quanto stabilito dal Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 04/08/1998, con deliberazione n. 3041 (in allegato sub. B):
 - a) Centro storico;
 - b) Insediamenti residenziali (zona B - zona C1 - zona C2) ed aree per servizi e standard;
 - c) Insediamenti produttivi
 - d) Zona agricola.
1. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

Art. 8

Esclusione dall'applicazione del canone

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c); del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - c1. Le tabelle pubblicitarie ;
 - c. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - d. le occupazioni cimiteriali;
 - e. tende, fisse o retrattili;
 - f. balconi;
 - g. verande;

- h. bow-windows;
 - i. opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
 - j. accessi e passi carrai;
 - k. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - l. autovetture adibite al trasporto pubblico;
12. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione; sono in ogni caso esenti dal canone le manifestazioni patrocinate dal Comune;
 - b. luminarie natalizie;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano salvo che non costituiscano delimitazione di ulteriore occupazione;
 - f. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - g. occupazioni per attività di manutenzione del verde.

Art. 9

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti od altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.

Art. 10

Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 11

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata, con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per più di 15 giorni consecutivi, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta del venti per cento (20%).

Art. 12

Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di

contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate e quelle concesse.

2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.

Art. 13

Autorizzazione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 14

Accessi carrai

1. Sono considerati accessi carrai tutte le aperture o varchi su spazio ed area pubblica che consentono l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 15

Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.

Art. 16

Aree destinate a parcheggio dal Comune

1. Per l'occupazione di aree apprestate dal Comune a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri (o apparecchi similari) o con schede prepagate sarà dovuto dall'occupante, in ragione di ogni ora di utilizzo, un canone pari alla metà della tariffa per l'occupazione giornaliera.
2. Per l'occupazione di aree da destinare a parcheggio riservato per esercizi commerciali ed esercizi di bar e ristorante, limitatamente alle ore di apertura degli stessi, è dovuta la tariffa ragguagliata alla metà di quella dovuta per l'occupazione permanente.

Art. 17

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 18

Domande di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta all'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:

- a) le generalità del richiedente
 - b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione;
 - f) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
1. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.
 2. Per ogni domanda di occupazione di suolo deve essere chiesto il parere della Polizia Municipale, che deve esprimerlo entro cinque giorni dalla richiesta ;
 3. Ove occorra, deve essere chiesto il parere anche delle sezioni del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio, che devono ugualmente esprimere entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 19 Concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto.
1. La concessione viene rilasciata con l'obbligo per il concessionario:
 - b) di sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione, compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - c) di rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - d) di pulizia e igiene dell'area occupata;
 - e) di custodia dello spazio e dell'area concessa;
1. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alla proprietà privata.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
3. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni quattro (4) ;
4. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni

contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

5. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
6. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
7. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.
8. Per le occupazioni effettuate per l'esercizio di commercio su aree pubbliche per solamente uno o più giorni della settimana, l'Autorizzazione per l'esercizio di detto commercio, rilasciata dal responsabile dell'ufficio Commercio e Licenze, sostituisce l'atto di concessione. Tuttavia il suddetto funzionario trasmetterà copia dell'Autorizzazione al responsabile della C.O.S.A.P. per gli adempimenti di propria competenza.

Art. 20

Registro delle concessioni

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario ;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

Art. 21

Alterazione e manomissione del suolo

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimeranno parere i Responsabili dei Servizi del settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio oltre la Polizia Municipale;

Art. 22

Versamento del canone

1. Il versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà effettuarsi a mezzo di bollettino di c/c postale intestato al Comune di Maser - Servizio Tesoreria - 31010 Maser oppure direttamente al Tesoriere Comunale.
2. Per le occupazioni temporanee, l'attestazione dell'avenuto versamento dovrà essere consegnato all'Ufficio Tributi del Comune al momento del ritiro della concessione ;
3. Per le occupazioni permanenti ,il versamento avverrà in unica soluzione scadente il 30 aprile di ogni anno, qualora tale data dovesse ricadere in un giorno festivo la scadenza utile per effettuare il versamento del canone dovuto all'Amministrazione è il primo giorno non festivo successivo.
4. L'importo da versare va arrotondato a mille lire ; per difetto se la frazione non è superiore a

cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Art. 23

Revoca della concessione

1. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone.
1. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Art. 24

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre a dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal centocinquanta per cento (150%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
3. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.
4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

Art. 25

Norme finali

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 26

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi è determinato forfettariamente in lire milleduecentocinquanta (1.250) per ciascun utente servito dalle aziende erogatrici.
2. In ogni caso l'ammontare del canone complessivo annuo dovuto da ciascuna azienda erogatrice di servizi pubblici, non può essere inferiore a lire un milione (1.000.000).
3. Tutte le autorizzazioni al parcheggio esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere sottoposte a revisione entro 60 giorni per adeguarle alla normativa sopravvenuta; in difetto si intenderanno decadute.
4. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento, ad intervenuta esecutività, sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Allegato "A"

Tariffa base	Lire per metro quadrato
Occupazioni permanenti	60.000
Occupazioni temporanee al giorno	2.000

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici (come da allegata planimetria)	Coefficiente moltiplicatore
Centro storico	1,00
Insedimenti residenziali (zona B - zona C1 - zona C2) ed aree per servizi e standard	0,80
Insedimenti produttivi	0,50
Zona agricola	0,30

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
Fiere e mercati	0,90
Aree a parcheggio	1,00
Aree a parcheggio a pagamento	0,40
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
Distributori di carburante	1,20
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	1,20
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per la durata eccedente le 24 ore	0,20
Occupazioni realizzate per altre attività	1,00

Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	0,30
Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	0,30
Accessi carrai	0,50
Occupazioni con strutture fisse e stabili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata)	1,20

Occupazioni con cavi, condutture e impianti	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti	0,025 della tariffa base per singolo utente

PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO	Coefficiente moltiplicatore
Occupazione di aree apprestate a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi similari o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo	0,40 della tariffa base per occupazioni temporanee per ora o frazione di ora